

INDICE SOMMARIO

Premessa alla quarta edizione

pag. VII

I

Premessa: un esperimento metodologico. Il problema del significato per un *ingenuo* lettore di norme. L'analisi del *testo* dell'art. 575 c.p. L'uso *tecnico* di termini del linguaggio comune. Il significato del termine *reclusione*: informazioni e prescrizioni; gli artt. 17 e 23 c.p.; l'art. 39 c.p.; gli artt. 6 e 20, L. n. 354/1975. Il significato del termine *uomo*: informazioni e prescrizioni; l'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale; l'art. 3 Cost.; l'art. 630 c.p. La distinzione tra interpretazione letterale, logico-sistematica e storica. Esempi. Certezza della legge e ordine dei valori.

pag. 1

II

Ancora sul significato del termine *uomo*: morfologia umana *standard* e *mostri*. Morfologia corporea e morfologia biologica. L'integrazione delle previsioni legislative *imprecise*: ritorno sull'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale. L'animale *umanoide* e l'essere vivente *alieno* non sono compresi nella previsione dell'art. 575. I casi *simili* devono essere esclusi dalla previsione incriminatrice perché la disposizione penale deve essere *precisa*: il significato normativo dell'espresso divieto di analogia nell'art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale. La previsione penale attiene alla descrizione *precisa* di un tipo di fatto; l'art. 25 Cost. Pensiero pensato e volontà concretizzata in *atti* costituenti *il tipo di fatto del tentativo*. Il delitto di tentato omicidio.

pag. 13

III

L'obbligatorietà della legge penale. Il luogo di commissione dell'omicidio. Gli artt. 3 e 4 c.p. La parabola del metodo: Melchiorre e l'incenso. Il soggetto attivo. L'omicidio è un reato *comune*. La descrizione *causale* della condotta omicida. Il ragionamento anankastico nell'accertamento del rapporto di *causalità oggettiva*. Gli artt. 40 e 41 c.p. Il *raddoppio* della previsione causale: azione causatrice o omissione non impeditrice della morte. Le omologhe descrizioni causali della condotta esecutiva: gli artt. 578, 579, 584 c.p. L'omicidio preterintenzionale commesso mediante omissione. *Atti diretti* a commettere e *omissione* costitutiva di percosse o di lesioni. Causalità e determinatezza. Irrealtà e ipotesi controfattuale nell'accertamento della causalità dell'omissione. La distinzione tra omicidio e aiuto al suicidio: prolegomeni. pag. 21

IV

Il significato del termine *morte*. Uso comune e uso tecnico-giuridico del termine. Concetto naturalistico e concetto *normativo* di morte. La L. n. 644/1975 e la L. n. 578/1993. La L. n. 91/1999. La c.d. morte dissociata. La morte è l'evento-limite dell'applicabilità dell'art. 575. La morte è l'evento-risultato della condotta omicida. L'evento in senso materiale. L'evento in senso giuridico. L'omicidio *doloso*. L'oggetto della tutela giuridica apprestata dall'art. 575: la vita dell'essere umano vivente. Il medesimo bene giuridico è tutelato anche dagli artt. 584 e 589 c.p. L'omicidio del consenziente e l'aiuto al suicidio: disponibilità *di fatto* e indisponibilità *di diritto* del bene della vita. La vita come diritto-dovere. Opinabilità del concetto. L'art. 32 Cost. e gli artt. 575 e 579 c.p.; l'inesistenza di previsioni riguardanti il (tentato) suicidio; l'incriminazione dell'aiuto al suicidio. pag. 37

V

La materialità del fatto di cagionare la morte di un uomo. Identicità delle materialità di fatto e *nucleo comune* nelle previsioni dell'omicidio doloso, di quello preterintenzionale e di quello colposo. La specificità delle singole fattispecie. Necessità di integrare la materialità di fatto con elementi *descrittivi* ulteriori, sintomatici del dolo o della colpa. Livello *descrittivo* e livello *valutativo* nelle norme che prevedono *cause di liceità*. Esempio: la difesa legittima è un *fatto scriminante*. La concre-

tizzazione della norma legittimante: il fatto tipico unito a un fatto scriminante è un *fatto legittimato* e perciò scriminato. L'esercizio di una facoltà legittima esclude la responsabilità penale ed anche quella civile (art. 652 c.p.p.). Improprietà prasseologica della definizione della norma legittimante come *contro-precetto*. Le norme legittimanti *non* sono norme di comportamento *deontiche*. Materialità del reato e principio di legalità in riferimento al fatto scriminante. Le scriminanti come *circostanze negative* del fatto di reato. Errore sul fatto di reato (art. 47) e errore sulle circostanze negative (art. 59) del fatto di reato. pag. 49

VI

L'omicidio preterintenzionale. La condotta. Gli *atti diretti* devono configurare *almeno* il tentativo punibile di percosse o di lesioni. L'aderenza alla definizione *normativa* di delitto preterintenzionale. Fattispecie causalmente orientata e condotta a forma libera. L'omissione *equivalente* all'azione causale. Il problema delle percosse commesse mediante omissione. L'omissione che si converte in azione. Responsabilità colpevole e prevedibilità dell'evento non voluto. *Aberratio ictus* monolesiva o plurilesiva e omicidio preterintenzionale. L'omicidio preterintenzionale a seguito di aborto. L'art. 18, primo e secondo comma, della L. n. 194/1978. Aborto doloso e aborto preterintenzionale. Aborto preterintenzionale e morte come conseguenza diretta delle lesioni: concorso di reati *ex art. 584 e art. 18, secondo comma*? Perplexità derivante dalla pena prevista per l'omicidio preterintenzionale a seguito di aborto, che è inferiore a quella prevista per il solo omicidio preterintenzionale. Le circostanze aggravanti dei delitti in materia di aborto. pag. 65

VII

La morte come evento *aberrante*: l'art. 586 c.p. Significato del rinvio all'art. 83. L'art. 586 è norma speciale rispetto all'art. 83. La responsabilità per colpa. La spiegazione dell'aumento di pena. La considerazione unitaria *ex art. 584* e quella pluralistica *ex art. 586*: reato complesso e concorso formale di reati. Risultati dell'interpretazione *parallela* degli artt. 584 e 586. La responsabilità oggettiva: abrogazione per via interpretativa? La *correzione* in responsabilità per colpa. Derivazione in tema di percosse e lesioni: lesioni preterintenzionali o applicazione dell'art. 586? Responsabilità per colpa e inosservanza di legge. Proposta e soluzione di quesiti attinenti a casi problematici. Il regime sanzionatorio. Il principio di spe-

cialità applicato ai rapporti dell'art. 586 con l'art. 584 e con gli artt. 452 *bis* e *ter*, 571, 572, 588, 591 e 593. I rapporti con gli artt. 289 *bis* e 630, limitatamente all'ipotesi della morte come conseguenza non voluta del sequestro. I rapporti dell'art. 586 con i delitti di attentato: artt. 276, 280, 295 c.p. pag. 79

VIII

L'omicidio colposo. Orientamento causale della fattispecie. Tipo di fatto e colpa. La colpa con previsione dell'evento. Gli esempi *dell'incauto ottimista* e *dell'abile idiota*. Esclusione dell'aggravante della previsione nei casi di c.d. colpa impropria. Analisi di un caso: l'omicidio cagionato per colpa a seguito di lesioni consentite dalla vittima. L'eccesso colposo. Assenza del consenso dell'avente diritto dall'elenco delle cause di liceità richiamate dall'art. 55 c.p. L'integrazione interpretativa: *l'eccesso*, determinato da colpa, dai limiti del consenso (art. 55) può essere valutato come la *supposizione erronea*, per errore determinato da colpa, dell'esistenza del consenso (art. 59). L'estensione analogica: le obiezioni. La *riduzione* dell'art. 55: le perplessità. *Error in agendo* e errore nella rappresentazione del fatto. Proposta e soluzione di un quesito relativo a un caso problematico. Il regime sanzionatorio. L'omicidio colposo stradale. Le innovazioni *ex lege* n. 41/2016. L'omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche. La responsabilità da reato per le persone giuridiche. Cenni sulla cooperazione colposa. pag. 99

IX

L'infanticidio in condizioni di abbandono: l'art. 578 c.p. La sostituzione dell'abrogato infanticidio per causa d'onore. Le condizioni di abbandono e la contestualità con il parto non sono circostanze attenuanti ma elementi specializzanti. L'infanticidio è un reato *proprio* della madre. Rilevanza oggettiva e soggettiva delle condizioni di abbandono materiale e morale. L'errore sulle condizioni. Inapplicabilità dell'art. 589. Inapplicabilità degli artt. 575-577, n. 1. Applicabilità dell'art. 47, secondo comma, e *ritorno* all'art. 578. Il caso in cui si applica l'art. 49 c.p. L'art. 578, secondo comma. Autonoma incriminazione del concorrente nel reato di infanticidio, proprio della madre. La circostanza attenuante di aver agito al solo scopo di favorire la madre. Proposta e soluzione di un quesito relativo al padre. Il regime delle circostanze. L'infanticidio commesso da persona diversa dalla madre. Inapplicabilità dell'art. 578. Applicabilità dell'art. 575. Concorso della madre e

art. 117 c.p. La madre concorrente risponde del reato proprio. Ulteriori quesiti e soluzioni in tema di circostanze. *pag. 119*

X

L'omicidio del consenziente: l'art. 579 c.p. Esclusione della disponibilità individuale del bene della vita. L'art. 5 c.c.: evoluzione dell'interpretazione. La regolamentazione dei trapianti tra viventi e la rettificazione di sesso: evoluzione della legislazione. L'aiuto a morire: caso di coscienza e fattispecie legale incriminatrice. L'adeguamento all'art. 32 Cost. L'elaborazione giurisprudenziale. Somiglianza e diversità delle fattispecie dell'omicidio del consenziente e dell'aiuto al suicidio. Le varie acquisizioni del concetto di aiuto a morire. L'aiuto a morire senza accorciamento della vita (puro). L'aiuto a morire indiretto. L'aiuto passivo. L'aiuto attivo. Aiuto attivo e art. 579. Aiuto attivo e art. 580. Aiuto a morire e omissione di soccorso. Consenso dell'avente diritto e art. 579: riflessi sulla determinazione del bene giuridico protetto. Persona e fisicità. Il consenso a morire è una rinuncia a vivere. Il consenso è un elemento del fatto dell'art. 579, specializzante rispetto all'art. 575, e non una circostanza attenuante dell'omicidio comune. L'esclusione delle circostanze aggravanti comuni. L'art. 579, terzo comma: rinvio alle disposizioni relative all'omicidio, anche circostanziato. Inapplicabilità dell'attenuante *ex* art. 62, n. 5 all'omicidio del consenziente e all'aiuto al suicidio: il concorso della vittima è elemento costitutivo. Tentativo inidoneo di omicidio e lesioni non consentite. Ancora sul consenso come elemento di fatto: l'ipotesi della revoca. Esame in parallelo degli elementi specializzanti previsti dagli artt. 578 e 579. L'errore sul consenso della vittima. Art. 49 e art. 47 c.p. Omicidio comune putativo e *ritorno* sull'art. 579. Consenso condizionato e caso fortuito nelle competizioni sportive violente. Limiti dell'esercizio di una facoltà legittima e responsabilità per colpa. *pag. 133*

XI

L'aiuto al suicidio: l'art. 580 c.p. Le varie previsioni di legge e il corrispondente regime sanzionatorio. La circostanza aggravante speciale. Applicabilità delle circostanze aggravanti comuni. L'art. 580, secondo comma: il rinvio alle disposizioni relative all'omicidio. La condotta di partecipazione al suicidio non è un'ipotesi di concorso con persona non punibile. Inapplicabilità dei principi del concorso di persone nel reato. L'art. 580 è una norma incriminatrice autonoma di un reato

monosoggettivo. La morte per suicidio come evento costitutivo del reato. Il problema relativo all'aiuto al tentato suicidio. Varianti ipotizzabili e possibili soluzioni. La responsabilità dell'agevolatore per le lesioni gravi o gravissime riportate dal tentato suicida. Le lesioni gravi come soglia minima di rilevanza di una figura speciale di tentativo compiuto. Le ragioni della qualificazione dell'ipotesi come tentativo speciale. L'incriminazione dell'aiuto esclude che il suicidio possa costituire esercizio di una facoltà legittima. Inesistenza di una previsione incriminatrice del (tentato) suicidio: funzione di limite tacito. Conferma della previsione come reato strutturalmente monosoggettivo. L'aiuto al suicidio come estensione concettuale dell'omicidio. L'autonomia proposizionale dell'art. 580 e la sua ragione d'essere. Il rinvio *ad substantiam* alle disposizioni relative all'omicidio. Il tentato suicidio dell'incapace di intendere o di volere. Insussistenza dello sbarramento previsto per il tentato suicidio della persona capace. Uso dell'argomentazione *a contrario* e configurabilità del tentato omicidio. L'errore sull'incapacità. Applicazione dell'art. 580, primo comma. L'aiuto mediante omissione. Assorbimento dell'omissione di soccorso nell'aiuto al suicidio. pag. 151

XII

La responsabilità civile nel caso di tentato omicidio del consenziente e di aiuto al tentato suicidio. Art. 185, secondo comma, c.p. e 2059 c.c. Apporti scientifici e culturali nella valutazione giuridica del suicidio. Il consenso a morire non elimina la responsabilità civile ai sensi dell'art. 185. Identica soluzione per il tentato suicidio, con il limite delle lesioni gravi. Diverso margine di rilevanza dell'auto-responsabilità. Il consenso condizionato. La valutazione dell'apporto della vittima nella produzione del danno. pag. 165

XIII

Le fattispecie che comprendono fatti di omicidio. L'art. 276 c.p. L'attentato alla *vita* del Presidente della Repubblica. È delitto *politico*. La struttura del delitto di attentato: tentativo e consumazione anticipata. La punibilità dell'istigazione (art. 302 c.p.). Il movente politico esclude la configurabilità di un tentato omicidio o di un omicidio comune. L'esclusione del movente politico riconduce il fatto alla previsione dell'omicidio comune; la circostanza aggravante *ex art.* 301 c.p. L'art. 295 c.p. L'attentato alla vita dei Capi di Stati esteri e del Sommo Pontefice. La distinzione

tra attentato alla vita e attentato all'incolumità. La morte come circostanza aggravante. L'art. 280 c.p. L'attentato per finalità terroristiche o di eversione. L'interpretazione autentica relativamente agli elementi circostanziali: la *ratio legis* può essere estesa agli artt. 571, 572, 588, 591 e 593 c.p. Gli artt. 289 *bis* e 630 c.p. La morte come conseguenza del sequestro: conseguenza voluta o conseguenza non voluta. L'omicidio volontario del sequestrato è un'ipotesi di reato complesso. La connessione tra sequestro e omicidio. Gli artt. 289 *bis* e 630 prevedono un omicidio *proprio* del sequestratore. La posizione dell'estraneo. Le previsioni dei delitti di strage. L'art. 285 è un delitto di attentato. L'art. 422. La lettura *rovesciata* dell'art. 422. La morte di una o più persone come circostanza aggravante. Il rapporto di specialità tra l'art. 285 e l'art. 422. Il rapporto di specialità tra l'art. 422 e l'art. 575, anche nel caso di omicidio plurimo. La strage è un reato a vittima indeterminata ovvero di comune pericolo. Strage, genocidio e sterminio. pag. 171

XIV

Le circostanze aggravanti. Le aggravanti speciali dell'omicidio doloso. Gli artt. 576 e 577 c.p. La connessione di reati. L'art. 576, n. 1. L'art. 576, n. 5. Il riferimento agli abrogati artt. 519, 520 e 521 c.p. Vigenza dell'aggravante con riferimento agli artt. 609 *bis* e *ter*. L'omicidio connesso con una violenza sessuale di gruppo. Assorbimento della previsione dell'art. 576, n. 2 nell'art. 577, n. 1. L'aggravante della latitanza. Il mancato coordinamento tra l'art. 61, n. 6 c.p. e l'art. 296.1 del nuovo c.p.p. Latitante ed evaso. L'art. 576, n. 4. L'art. 576, n. 5.1 e *bis*. L'omicidio contro l'ascendente o il discendente. L'errore sulla persona. Il beneficio. La premeditazione. L'art. 577, n. 4 e il rinvio all'art. 61, nn. 1 e 4. Le aggravanti comuni riqualificate come circostanze autonome ad effetto speciale. Le circostanze aggravanti dell'omicidio preterintenzionale. L'art. 585 c.p. Circostanze speciali ad effetto speciale nei casi dell'art. 576 e ad effetto comune nei casi dell'art. 577. Armi e sostanze corrosive. L'applicabilità dell'aggravante della premeditazione all'omicidio preterintenzionale. pag. 189